

**IN BREVE n. 009-2016**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **CORTE DEI CONTI - DISAVANZO INPS: 7 MILIARDI**

**Riceviamo da Claudio Ardizio:**

La Corte dei Conti ha certificato che nel 2014 il disavanzo dell'Inps è di 7 miliardi di euro e ha sottolineato che “la spesa per prestazioni, pur costante nel biennio (303,464 mld di euro nel 2013 e 303,401 mld nel 2014), è risultata tuttavia superiore al gettito contributivo”. Fra i rilievi della Corte dei conti rientra infatti la constatazione che “l'andamento negativo della gestione finanziaria” chiuso nel 2013, fa emergere “un disavanzo di 8,7 mld e, nel 2014, con un disavanzo di 7 mld”.

Per quel che riguarda il conto economico dell'Istituto si evidenziano “valori di segno negativo, 12,8 mld di euro nel 2013 e 12,5 mld nel 2014”.

La Sezione, si legge nella nota della Corte dei Conti, “ha valutato le risultanze del bilancio e delle singole gestioni dell'Inps, nonché l'assetto organizzativo dell'Istituto, definito nel biennio esaminato con l'incorporazione dell'Inpdap e dell'Enpals, assetto che non sempre e' apparso il risultato di una effettiva razionalizzazione della complessa struttura dell'Istituto.

E' proseguito, nel periodo di riferimento, l'aumento delle entrate contributive afferenti le gestioni istituite presso l'Ente: da 210 mld di euro nel 2013 (+ 2 mld rispetto al 2012), a 211,4 mld nel 2014. La spesa per prestazioni, pur costante nel biennio (303,464 mld di euro nel 2013 e 303,401 mld nel 2014), è risultata tuttavia superiore al gettito contributivo”.

“Il numero delle prestazioni, pari a circa 21 milioni, (l'80% delle quali e' costituito da pensioni previdenziali) non ha subito consistenti variazioni nel biennio. E' proseguito l'andamento negativo della gestione finanziaria – prosegue la Corte - che ha chiuso, nel 2013, con un disavanzo di 8,7 mld e, nel 2014, con un disavanzo di 7 mld, con una progressiva erosione dell'avanzo di amministrazione (che da 53,9 mld nel 2012, è passato a 43,9 ed a 35,7 mld rispettivamente, nel 2013 e nel 2014)”.

“Né i trasferimenti dello Stato (99 mld di euro nel 2013 e 98,4 mld nel 2014), né la ripresa del flusso dei contributi, alimentato dalla gestione privata (e, in particolare, da quella del lavoro autonomo ed, ancor più, dalla gestione dei “parasubordinati”), sono valsi – secondo la magistratura contabile - a far conseguire l'equilibrio delle gestioni amministrative.

“L'incremento del patrimonio netto (nel 2014 pari a 18,4 mld di euro, rispetto ai 9 mld di euro nel 2013) - prosegue la Corte dei Conti - è determinato da uno specifico apporto dello Stato, (di 21,9 mld di euro), a copertura del disavanzo dell'ex Inpdap.

Consistente è risultata la mole dei residui attivi (la cui totale riscuotibilità appare dubbia) e di quelli passivi.

Tenuto conto di tali risultanze, la Sezione ha, ancora una volta, rilevato come l'intervento statale risulti sempre fondamentale per il contenimento dello squilibrio della gestione.

Più incisiva è risultata l'azione di contrasto rivolta, in particolare, alla utilizzazione impropria e distorsiva delle forme contrattuali c.d. atipiche o flessibili, che ha consentito l'aumento dell'accertamento di irregolarità contributive e dell'accertato lordo. Non hanno ancora trovato piena

attuazione le disposizioni relative all'invalidità civile, nonché quelle rivolte al superamento di alcune difficoltà operative (quali quelle relative alle convenzioni con le regioni sul primo accertamento dei requisiti sanitari).

**AGI**  
**INPS: CORTE CONTI, 7MLD DISAVANZO 2014, SPESA SUPERA CONTRIBUTI**

[http://www.regioni.it/newsletter/n-2890/del-26-02-2016/corte-dei-conti-disavanzo-inps-2014-pari-a-7-miliardi-14937/?utm\\_source=emailcampaign2443&utm\\_medium=phpList&utm\\_content=HTMLemail&utm\\_campaign=Regioni.it+n.+2890+-+venerd%C3%AC+26+febbraio+2016](http://www.regioni.it/newsletter/n-2890/del-26-02-2016/corte-dei-conti-disavanzo-inps-2014-pari-a-7-miliardi-14937/?utm_source=emailcampaign2443&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2890+-+venerd%C3%AC+26+febbraio+2016)



*Se ho ben capito, dato che l'INPS gira allo Stato 43 miliardi di ritenute fiscali, alla fine lo Stato trasferirebbe all'INPS solo 57 miliardi che non rappresenterebbero neppure tutta la spesa assistenziale. Sarebbe allora evidente come il settore previdenza finanzia anche l'assistenza.*

### **MATERNITA' e Co.Co.Co.**

Per maternità dopo il 25 giugno 2015 le madri (ovvero anche ai padri ove ricorrano i presupposti: morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo al padre) parasubordinate avrebbero diritto all'indennità di maternità anche in assenza di contributi versati dal committente (art.64ter T.U.maternità: *“I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”*).

Riassumendo:

- diritto all'indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l'associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti;

inoltre:

- indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi.

Lo precisa l'Inps con la circolare 42/2016.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 40 del 26.02.2016 (documento 040)**

### **DAL 1 MARZO AL VIA LA RICETTA ELETTRONICA**

Dal 1 marzo stop alla ricetta rosa del S.S.N. Trova infatti applicazione la circolarità nazionale della ricetta dematerializzata (Dpcm 14 novembre 2015 in G.U. n.303 del 31 dicembre 2015). Ma la carta non scompare completamente: il medico rilascerà ancora al paziente un pro memoria da consegnare al farmacista per poter recuperare la prescrizione dentro al sistema informatico sino a quando non sarà tutto a regime con procedura completamente funzionante.

Nei prossimi mesi introduzione anche per visite e esami specialistici e dal 2017 anche per stupefacenti, ossigeno, prescrizioni per erogazione diretta in continuità assistenziale e farmaci con piano terapeutico Aifa.

**ALLEGATO A PARTE - DPCM 14.11.2015 Ricetta dematerializzata (documento 041)**

## **DELEGA IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI REVISIONE DELL'ASSISTENZA**

Da martedì 1 marzo inizio iter parlamentare presso le Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati l'esame del **disegno di legge delega contro la povertà**.

Tre i punti cardine del provvedimento approvato dall'esecutivo lo scorso 28 gennaio 2016:

1. il sostegno all'inclusione attiva;
2. la revisione dell'assistenza e della previdenza;
3. il riordino dei servizi sociali.

Punto cruciale il capitolo della razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali legate al reddito del beneficiario: "*Il principio che regola l'accesso alle prestazioni - si legge nella relazione illustrativa - deve essere quello universalistico per cui, tenuto conto di bisogni specifici, l'accesso selettivo alle prestazioni è regolato dalla sola condizione economica, misurata a tal fine dall'ISEE*".

Speriamo, ma ne dubito, che come al solito non si faccia assistenza coi soldi della previdenza. E qui il capitolo delle reversibilità: diritto in base ai versamenti contributivi, non prestazione assistenziale come si vuol far credere o modificare ....

Ma mancando finanziamenti specifici a molti provvedimenti di legge, si ricorrerà a prelievi forzosi dalla previdenza, ormai il bancomat di Stato con tagli di diritti acquisiti.

Ecco anche la sfiducia dei giovani: perché sacrificarsi per un futuro incerto che ti verrà depredata?

**ALLEGATO A PARTE - Disegno di Legge: contrasto povertà, ecc. (documento 042)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - ISCRIZIONE A UN ORDINE PROFESSIONALE**

### **Domanda**

Frequento il primo anno presso una scuola di specializzazione medica. Posso dedurre o detrarre nella mia prossima dichiarazione dei redditi la quota associativa versata all'ordine dei medici?

### **Risponde G.Mingione**

Le spese di iscrizione a un ordine professione non rientrano tra gli oneri deducibili o detraibili previsti dagli articoli 10 e 15 del Tuir. Soltanto in caso di esercizio dell'attività professionale, la somma è fiscalmente deducibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, rientrando tra le spese inerenti l'esercizio della professione (articolo 54 del Tuir). In tale ipotesi, l'importo andrà indicato nel quadro RE di Unico.

### **TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI**

#### **Articolo 10**

*(Oneri deducibili)*

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
  - a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
  - b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo

reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

*d-bis*) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

*e-bis*) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni (5.164,57 euro, n.d.r.). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire (5.164,57 euro, n.d.r.). La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni (5.164,57 euro, n.d.r.) si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;

*e-ter*) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 (1.032,91 euro, n.d.r.) per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni (1.549,37 euro, n.d.r.), aumentato a lire 3.500.000 (1.807,60 euro, n.d.r.) per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 (2.065,83 euro, n.d.r.) a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 13, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

*l-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

*l-ter*) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti

ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche; *l-quater*) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali<sup>9</sup>.

2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e*) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000 (*1.549,37 euro, n.d.r.*), i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 13 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito]<sup>10</sup>.

3. Gli oneri di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

*3-bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

---

<sup>7</sup> Già art. 102 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

<sup>8</sup> Lettera sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con la seguente: " *e-bis*. i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto".

<sup>9</sup> Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 7, lett. a) del DL n. 35/05, convertito dalla L. n. 80/05.

<sup>10</sup> Periodo abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai sensi dell'art. 21, comma 3, lett. a), D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252.

## **Articolo 15**

*(Detrazioni per oneri)*<sup>24</sup>

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

*a*) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

*b*) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire (*3.615,20 euro, n.d.r.*). L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare

locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire (*3.615,20 euro, n.d.r.*) è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

*c)* le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila (*129,11 euro, n.d.r.*). Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *f)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni (*18.075,99 euro, n.d.r.*) o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni (*18.075,99 euro, n.d.r.*) da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue (*15.493,71 euro, n.d.r.*). Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

*c-bis)* le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000 (*387,34 euro, n.d.r.*), limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 (*129,11 euro, n.d.r.*). Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

*c-ter)* le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

*d)* le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire (*1.549,37 euro, n.d.r.*) per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila (1.291,14 euro, n.d.r.). Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientificoculturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didatticopromozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

*h-bis*) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

*i-bis*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro n.d.r.), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle

iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (1.291,14 euro), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro, n.d.r.), a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*).

*1-bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire (tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, n.d.r) effettuate mediante versamento bancario o postale.

*1-ter*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 euro, n.d.r) degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

*1-quater*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione (516,46 euro, n.d.r), la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c*), *e*) e *f*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 1225 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f*), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 1226 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 (6.197,48 euro, n.d.r.).

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.

---

24 Già art. 13-bis del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

## **Articolo 54**

*(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)*<sup>134</sup>

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali



di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire (516,46 euro). La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire (516,46 euro), nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.

3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

4. [Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio]135.

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 17136 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 95137.

6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

7. 138

8. [Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 53139 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle

prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione è pari al 7 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto]140. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

134 Già art. 50 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

135 Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, della legge n. 449/1997.

136 Già art. 16 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

137 Già art. 62 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

138 Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e poi abrogato dall'art. 4, legge 30 dicembre 1991, n.413.

## FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

### **Benedetto Croce**

Data di emissione il 25 febbraio 2016



### **Carlo Gnocchi**

Data di emissione il 27 febbraio 2016



### **Federazione Pugilistica Italiana**

Data di emissione il 2 marzo 2016

## **LE PROROGHE 2016**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 25 febbraio 2015, n. 21 (c.d. Milleproroghe) di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 con la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

**ALLEGATO A PARTE - LEGGE 21/2016 Milleproroghe (documento 043)**  
**DECRETO LEGGE 216/2015 (documento 44)**

## **ELEZIONI ONAOSI**

In conformità alle indicazioni contenute all'interno del Regolamento Elettorale approvato dal Comitato di Indirizzo con delibera n. 34 del 29 dicembre 2015 ed approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. n. 0001851 dell'11 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione dell'O.N.A.O.S.I., ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 2, lettera h) dello Statuto e dell'art. 1, comma 1, del Regolamento Elettorale, con atto n. 6 del 13 febbraio 2016, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato di Indirizzo della Fondazione e stabilito l'attivazione delle procedure elettorali alla data del 17/02/2016.

La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire inderogabilmente entro le ore 15:00 del 18/03/2016.

Il materiale di voto sarà inviato agli aventi diritto entro il 07/04/2016.

La scheda contenente l'espressione di voto dovrà pervenire alla Fondazione entro e non oltre le ore 15:00 del 17/05/2016.

## **INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO NON E' REDDITO PERTANTO FUORI CAMPO ISEE**

L'indennità di accompagnamento non costituisce reddito. I trattamenti assistenziali, previdenziali e risarcitori percepiti dai disabili e dalle loro famiglie non rilevano ai fini Isee.

*In particolare: "l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile."*

*Consiglio di Stato sezione IV- sentenze 838-841-842 depositate il 29 febbraio 2016*

**Vedi:**

**<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RW6NPIXTMWGJAXVWBM3GAP6OIE&q=indennit? or disabili>**

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IZYMT5VCVXGGKUHxDNNLHD6WQU&q=indennit? or disabili>

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QDMAJC2BAC6FR6CKCCQPWICM4&q=indennit? or disabili>

*D'ora innanzi, dunque, niente Isee, ma per il già pagato ci saranno i rimborsi ?*

### **LEGGE DI STABILITA' 2016 e CHIARIMENTI INPS**

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 45 del 29 febbraio 2016, con la quale fornisce informazioni in merito ad alcune norme presenti nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

In particolare:

**Regime sperimentale donna** - Il comma 281 della Legge di Stabilità 2016 chiarisce l'ambito temporale di applicazione della c.d. "opzione donna" che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo.

La disposizione in esame è volta a consentire l'accesso alla pensione anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

**Riduzione della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni** - Il comma 299 estende le disposizioni impartite dall'art. 1, comma 113 della legge n. 190/2014 di esclusione delle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, della legge n. 214 del 2011 (riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.45 del 29.02.2016 (documento 45)**

### **ALLARME CONGEDO PARENTALE NELLA PA**

Il Sole 24 ore del 1 marzo 2016 rileva che la circolare 40/2016 del 23 febbraio 2016 dell'Inps sembrerebbe limitare i provvedimenti previsti dal DLgs 80/2015, in materia di congedo parentale per i lavoratori/lavoratrici del pubblico impiego, al solo 2015 senza tenere conto che lo strumento è stato confermato anche per gli anni successivi.

Cattiva interpretazione? svista? o interpretazione arbitraria Inps? o solo chiarimenti tardivi arrivati dopo otto mesi e validi per il passato 2015?

Sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell'Inps per non creare "castelli" e rendere certi i diritti e i doveri all'utenza.

## **INPS - CUMULABILI RISCATTI CONGEDO PARENTALE FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA LAUREA**

Con la circolare n. 44 del 29 febbraio 2016 l'INPS fornisce istruzioni in merito all'abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro nel rispetto di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 (*articolo 1 comma 298 - Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge*).

Ne deriva che con l'abrogazione del comma 2 dell'art.14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 con le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, viene meno del regime di alternatività e, conseguentemente, c'è la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. In particolare, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento "a periodi" antecedenti al 1 gennaio 2016 e pertanto le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016 potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

E' bene precisare che il regime di incumulabilità/alternatività continua però ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, in quanto ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull'incumulabilità vigenti all'epoca.

Le domande presentate prima dell'1.1.2016 e ancora pendenti, saranno definite d'ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.44 del 29.02.2016 (documento 46)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA IN UNA CIRCOLARE LE RISPOSTE AI QUESITI DEI CAF E DEGLI OPERATORI: DALLE SPESE PER SOSTITUIRE LA CALDAIA ALLA DEDUZIONE PER GLI INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI**

La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento consente l'accesso al bonus arredi. Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E di oggi, con cui l'Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati dai Caf e dagli operatori.

**Spese per la sostituzione caldaia e sanitari** – Il documento di prassi chiarisce che i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione poiché l'intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come "manutenzione straordinaria".

Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, le spese non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque.

E' possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

**Pertinenza dell’abitazione principale** - Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

**Acquisto immobili abitativi destinati alla locazione** - La circolare chiarisce che il limite di 300mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, (articolo 21 del Dl n. 133/2014), anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, il documento di prassi precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300mila euro.

Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell’articolo 21 del Dl n. 133/2014.

**Condomini minimi** - In materia di condomini minimi la circolare innova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico consente ai condomini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste.













## ALLEGATO A PARTE – AG. ENTRATE Circolare n. 3/E del 2.03.2016 (documento 47)

### IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO? IL PIÙ SOSTENIBILE D’EUROPA

a cura di Roberto Macchioni

#### IL DEBITO PUBBLICO

In percentuale sul Pil

	DEBITO ESPLICITO	DEBITO IMPLICITO	DEBITO TOTALE
 ITALIA	118,4	27,6	146,0
 GERMANIA	83,2	109,4	192,6
 FINLANDIA	48,3	146,9	195,2
 AUSTRIA	71,8	225,9	297,7
 FRANCIA	82,3	255,2	337,5
 PORTOGALLO	93,3	265,5	358,8
 BELGIO	96,2	329,8	426,0
 OLANDA	62,9	431,8	494,6
 SPAGNA	61,0	487,5	548,5
 GRECIA	144,9	872,0	1.016,9
 LUSSEMBURGO	19,1	1.096,5	1.115,6
 IRLANDA	92,5	1.404,7	1.497,2

FONTE

Marktwirtschaft, «Europäisches Nachhaltigkeitsranking: Italien hui, Luxemburg pfui»

LINKIESTA

In tutt’Europa, proprio l’Italia ha il debito pubblico più sostenibile. Lo sostiene uno studio della Fondazione tedesca “Stiftung artkwirtschaft”.

Il risultato si ottiene sommando al debito pubblico “esplicito”, riportato nel bilancio dello Stato, quello che gli studiosi tedeschi chiamano “debito pubblico implicito”, cioè l’importo delle spese che i diversi stati dovranno sostenere nel medio termine, in applicazione di leggi di spesa che producono i propri effetti in più anni.

La principale voce di “spesa implicita” è quella per le pensioni e l’assistenza sanitaria agli anziani, destinata a crescere per via dell’invecchiamento della popolazione.

L’Italia ha modificato drasticamente i criteri di calcolo delle pensioni e di accesso ai servizi di assistenza (lo sappiamo) e queste voci di spesa, da noi, nel prossimo futuro resteranno sostanzialmente invariate.

Tutti, ma proprio tutti, gli altri paesi europei tengono in vita sistemi pensionistici ed assistenziali molto più generosi del nostro e, di qui a pochi anni, dovranno sobbarcarsi costi astronomici per mantenere i loro anziani.

Per dare qualche numero, il debito “implicito” italiano è valutato nel 27% del PIL che, sommato al 118% di debito “esplicito”, porta il totale al 145%; la Germania è gravata da un debito esplicito solo dell’83% del Pil, ma quello implicito arriva al del 109%. Totale: 192,%, quasi il 50% più dell’Italia.

Gli altri stanno ancora peggio: i Paesi Bassi a breve dovranno far fronte a spese previdenziali e sanitarie che assorbiranno il 431% del PIL; il Lussemburgo - benestante ed invidiato - dorme su un’autentica “bomba previdenziale”, valutabile nel 1.100% del PIL.

Questo significa che i nostri virtuosi sodali europei, di qui a qualche anno, dovranno sobbarcarsi piani di rientro del debito pubblico anche più duri di quelli che noi italiani stiamo già sperimentando, fatti di torchiature fiscali e drastiche riduzioni di pensioni e servizi.

gli effetti saranno gli stessi: riduzione dei consumi e stagnazione prolungata che, per l’Italia, significheranno meno turisti e meno esportazioni.

Potremo permetterci qualche battuta un po’ sadica, se la meritano in pieno, ma purtroppo non sarà un bel momento neanche per noi.

## **DECESSO DELL’ASSISTITO e CESSAZIONE AL COMPENSO DEL MEDICO**

Il contratto dei Medici di Medicina generale prevede la revoca della scelta del medico con effetto dal giorno del decesso e la comunicazione al medico da parte dell’Asl entro un anno dall’evento morte. Pertanto il diritto del medico al compenso cessa con decorrenza dal giorno del decesso.

**Vedi DoctorNews del 3 marzo 2016 “Medici convenzionati, decesso dell’assistito e cessazione del diritto al compenso” avv. E. Grassini in diritto sanitario.net**

<http://www.doctor33.it/medici-convenzionati-decesso-dell-assistito-e-cessazione-del-diritto-al-compenso/diritto-sanitario/news--34541.html?xrtid=YVCRAPPATVPXYXCXYSPCVS>